

TAR Salerno 18/05/1999 n. 168

legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Dalle norme che disciplinano la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese alle gare pubbliche emerge che la presenza di imprese associate prive del requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per tutte le categorie delle opere oggetto dell'appalto è consentita solo nel caso in cui nel bando sia stata individuata la categoria prevalente (art.7, co.7, della legge 10 dicembre 1981, n.741), nel caso in cui nel bando sia stabilito che, per comprovati motivi tecnici evidenziati in sede progettuale, risulti indispensabile richiedere anche l'iscrizione con la corrispondente classifica in altre categorie - sempreché l'importo dei lavori delle categorie stesse singolarmente considerate sia almeno pari al venti per cento dell'importo dell'appalto (art.23, co.1, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.406, in conformità al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55) - e nel caso in cui ciascuna delle imprese riunite abbia assunto in proprio l'esecuzione delle opere scorporabili (in tal caso essa deve essere iscritta all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondente alla parte di competenza, ferma restando la possibilità di un'associazione di tipo misto, verticale per i lavori scorporabili e orizzontale per i lavori prevalenti).